

presso alla Tipografia G. Pavale e C. via Bertola, n. 21. — Provincie con...

Il prezzo della associazione ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno diritto...

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Sabato 30 Novembre

Table with columns for 'PREZZO D'ASSOCIAZIONE' and 'PREZZO D'ASSOCIAZIONE' for various regions and countries.

Table with columns for 'Osservazioni meteorologiche fatte alla Specchia della Reale Accademia di Torino' including barometer, thermometer, and wind data.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 29 NOVEMBRE 1861

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze; Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sono approvate in conformità di deliberazione della Gran Corte dei Conti di Napoli, le seguenti pensioni: Alla signora Valente Matilde figlia orfana di Michelangelo...

VITTORIO EMANUELE

P. BASTOGI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Art. 1. Sono approvate in conformità di deliberazioni della Gran Corte dei Conti di Napoli le seguenti pensioni...

Amministrazione generale dei dazi indiretti, annuo L. 1775; D'Amato o Amato Giuseppe, ufficiale di 2.a cl., 1.o rango presso la direzione generale dei dazi indiretti, annuo L. 1530; Aquilar Pasquale, impiegato nel banco, annuo L. 2293; Scialoja Raffaele, ufficiale di 1.a cl., 1.o rango della tesoreria generale, annuo L. 2040; Guadalaxara Giuseppe, ricevitore doganale di 3.a cl., annuo L. 816; Filicchi o Filicchi Giuseppe, archivio generale del banco, annuo L. 2805; Capita Giovanni, ufficiale di 1.a cl., 2.o rango della amministrazione generale dei dazi indiretti, annuo L. 1775; Lattanzio Erasmo, ufficiale di 1.a cl., 1.o rango presso la direzione generale dei dazi indiretti, annuo L. 2010; Perdicco Luigi, ufficiale di carico del dicastero di grazia e giustizia, annuo L. 2975; Ligotti Michele Antonio, giudice del circondario di Nicastro, annuo L. 593; Confalone Pasquale o Maria Pasquale, direttore dei dazi diretti e rami riuniti, annuo L. 5100; Vitale Alessandro, controllore delle contribuzioni dirette, annuo L. 1836; Donzelli Alessandro, capo di ripartimento di 2.o rango della tesoreria generale, annuo L. 3370; De Petra o Petra Raffaele, ufficiale di ripartimento presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, annuo L. 3370; Hortora Gennaro, capo dell'officina di correzione nella amministrazione dei loti, annuo L. 2499; Cinque Vincenzo, razionale nel banco delle Due Sicilie, annuo L. 3313; Grasso Luigi, custode di museo nazionale, annuo lire 544; De Santis Domenico, cancelliere di gran corte criminale, annuo L. 2125; Bottigliero o Bottigliero Francesco, cancelliere di Polizia di 3.o rango, annuo L. 170; De Marinis Luigi, ufficiale di 1.a cl. del dicastero di grazia e giustizia, annuo L. 1147 50; Spinelli Giacomo, giudice di circondario, annuo L. 510; Art. 2. Le suddette pensioni saranno iscritte sul gran libro del debito pubblico in Napoli col godimento ai termini di legge.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato nella Gran Corte dei Conti in Napoli. Dato in Torino il 24 novembre 1861. VITTORIO EMANUELE.

P. BASTOGI.

N. CLVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Visto il Nostro Decreto 24 settembre ultimo, col quale il Collegio Longone di Milano venne mutato in Convitto Nazionale da riordinarsi con un regolamento speciale; Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Articolo unico. Il regolamento del Convitto Nazionale Longone di Milano annesso al presente Decreto è firmato d'ordine Nostro dal Ministro predetto è approvato. Ordinalo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 3 novembre 1861. VITTORIO EMANUELE.

FRANCESCO DE-SANCTIS. REGOLAMENTO.

Del Convitto Nazionale Longone di Milano. Art. 1. Il Convitto Nazionale Longone di Milano intende alla educazione civile, morale e fisica dei giovani, affinché riescano cittadini costumati e vigorosi. Art. 2. Gli alunni del Convitto riceveranno l'istruzione nei Ginnasi, Licei, Scuole tecniche e Istituti tecnici dello Stato. Faranno però nel Convitto i seguenti studi speciali ed esercizi obbligatori per tutti e gratuiti: Disegno; Lingua francese; Esercizi militari e ginnastici; Scherma; Ballo; Nuoto. Vi saranno scuole interne per quelli che non avessero compiuto il corso elementare. Avranno pure lezioni di musica, di cavallerizza, di lingue inglese e tedesca, ma queste saranno libere e a carico delle famiglie. Tutti questi studi ed esercizi saranno alternati secondo le diverse stagioni, e adattati soprattutto alle esigenze dell'età. Art. 3. Gli alunni sono o paganti o a posto gratuito e semigratuito. Dieci sono ammessi gratuitamente, venti semigratuitamente. Art. 4. Il governo del Convitto è affidato ad un Rettore. Esso è coadiuvato da un Censore di disciplina e da un Direttore spirituale. Art. 5. A vigilare l'amministrazione e la direzione del Convitto è istituito con R. Decreto del 20 ottobre 1861 un Consiglio di vigilanza composto del R. Provveditore agli studi della Provincia di Milano, che ne è il Presidente, di un Consigliere Comunale, di un Membro del Consiglio Provinciale e di tre autorevoli cittadini nominati dal Governo. I Consigliere eletti durano in carica tre anni, e non possono essere confermati. Art. 6. Il Consiglio si raduna in via ordinaria una volta al mese, e straordinariamente a sopra convocazione del Presidente ogni volta che il bisogno lo richiede. Bastano tre membri per la validità delle sue deliberazioni. Art. 7. Il Consiglio sceglie ogni anno nel proprio seno a pluralità di voti un Segretario. Art. 8. Il Consiglio di vigilanza propone all'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione gli alunni da ammettersi a posto gratuito o semigratuito. Art. 9. A proposta del Rettore sceglie gli Istitutori, i Ripetitori, il Medico, il Chirurgo, i Maestri di belle arti e gli Istruttori militari e di ginnastica. Tutto ciò che riguarda il vitto giornaliero ed il corredo che ciascun alunno dovrà portare sarà stabilito e definito dal Consiglio, di concerto col Rettore. Art. 10. Il Consiglio invigila il regolare andamento economico del Convitto; approva i contratti annuali stipulati coi Fornitori, le somme provviste; e nei limiti fissati dal Bilancio annuale, regola o modifica le spese con piena autorità e ne autorizza all'uso lo storno da una ad altra categoria del Bilancio. Rivode i conti all'Economo alla fine d'ogni mese; discute il Bilancio in principio; esamina il conto finale al termine di ciascun anno, e trasmette l'uno e l'altro per l'approvazione al Ministero. Nei casi straordinari ed urgenti provvede straordinariamente autorizzando maggiori spese, ma ne riferirà tosto all'Autorità superiore. Art. 11. Ogni atto legale riguardante l'Amministrazione del Convitto non ha valore, se non è validato dalla sottoscrizione del Presidente e di un Consigliere. Art. 12. Il Consiglio può valersi dell'opera dell'Economo in sussidio del proprio Segretario. Art. 13. Il Consiglio stabilisce il salario di tutte le persone addette al servizio del Convitto. Rettore. Art. 14. Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento ed ordine concernente il Convitto. Art. 15. Egli soltanto ha relazione con le famiglie dei convittori, concede ad essi di uscire straordinariamente; procura in tutte le guise di tener sempre vivo nell'animo loro l'affetto per la famiglia. Art. 16. Ha cura della biblioteca e di tutto il corredo scientifico; fa per mezzo degli Istitutori o Ripetitori distribuire agli alunni quanto loro occorre per gli studi, e tener conto della distribuzione. Art. 17. Riceve ogni giorno insieme col Censore di disciplina le relazioni dei Ripetitori e degli Istitutori, e provvede. Ogni mese si procura le relazioni del Direttore del Ginnasio, della Scuola tecnica, del Preside del Liceo e dell'Istituto tecnico sul portamento, sullo studio e sul profitto degli alunni. Art. 18. Raggiuglia ogni trimestre i parenti dei convittori intorno alla condotta dei loro figliuoli. Dei gravi fatti e delle gravi infermità scrive loro immediatamente. Art. 19. Il Rettore dirige le letture dei convittori, ed ha cura che da questi si parli sempre il buon italiano. Art. 20. Provvede per mezzo dell'Economo all'azienda; stipula contratti coi fornitori riservandone l'approvazione al Consiglio; ordina a tempo opportuno le provviste; cura la masserizia e la regolarità dei libri dei conti. Art. 21. Presenta al Consiglio di vigilanza i conti mensurali, il bilancio preventivo e il rendimento annuale dei conti. Art. 22. È suo dovere precipuo di vegliare a custodia della moralità e del costume, badando alle persone che praticano nel Convitto, alla corrispondenza che gli alunni tengono, la quale però non sarà mai né dal Rettore né da altri suggerellata. Art. 23. Provvede perchè nelle ricreazioni e in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenerà età rimangano separate da quelle di età più adulta. Art. 24. Assente il Rettore, ne prende le veci l'Ufficiale subalterno da lui a ciò delegato. Censore di disciplina e Direttore spirituale. Art. 25. Il Censore vigila, sotto la dipendenza del Rettore, la disciplina del Convitto e l'osservanza dell'orario. Art. 26. Soprrintende agli Istitutori in tutto ciò che si riferisce all'educazione. Visita di notte i dormitori; è presente ai coricarsi, ai levarsi, al pranzo dei convittori, alle lezioni di ballo, di scherma, di nuoto, agli esercizi militari; interviene alle ricreazioni; indica le passeggiate; invigila l'andata e il ritorno dalle scuole; è presente quando il Rettore raccoglie i rapporti dei Ripetitori e degli Istitutori; scrive sul registro i castighi inflitti; cura perchè sieno eseguiti. Art. 27. Ha cura dell'armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica ed alla scherma. Riceve la consegna del corredo dei convittori, ne invigila la conservazione e la distribuzione, bada alla regolarità dei corrispondenti registri, provvede alle richieste dei convittori, cura la nettezza delle loro persone e della casa, e la diligenza dei servizi. Ha sotto la sua immediata dipendenza i servienti d'ogni maniera, distribuisce a ciascuno le opere ordinarie e straordinarie. Nella notte tiene presso di sé le chiavi del Convitto, accertandosi che sieno chiuse tutte le porte. Nuno dei servienti può senza permesso di lui uscir della casa. Art. 28. Al Direttore spirituale è commessa l'istruzione religiosa degli alunni. Ne giorni festivi egli fa nell'Oratorio la spiegazione del Vangelo e del catechismo. Prepara i convittori a tutte le pratiche di religione, non usando però coazione di sorta alcuna. Art. 29. Il Direttore spirituale avrà le sue stanze presso all'Infermeria, che gli è specialmente raccomandata; assiste alle visite del medico e del chirurgo, veglia l'esecuzione delle loro ordinazioni; provvede d'accordo col Rettore ad ogni bisognovole pe' malati. Art. 30. Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto. Ammaestra non doveri religiosi anche le persone che hanno ufficio di servienti. Dei Ripetitori e degli Istitutori. Art. 31. I Ripetitori avranno principale incarico di assistere agli studi e di preparare gli alunni nelle lezioni giornaliera, e di farle ripetere. Art. 32. Sorveglieranno a che dagli alunni non si leggano altri libri fuori di quelli permessi dal Rettore. Art. 33. Assisteranno di frequente alle ricreazioni e procureranno che gli alunni nelle loro conversazioni usino sempre buona lingua italiana e modi gentili e cortesi. Art. 34. I Ripetitori debbono avere grado di professore in qualcuna delle materie d'insegnamento dato ai convittori. Fra i Maestri elementari devono sempre esser preferiti coloro che escono dalle Scuole normali. Art. 35. I Ripetitori che avranno dato maggiori prove di capacità per l'istruzione ed educazione dei giovani saranno proposti dal Consiglio di vigilanza al Ministero della Pubblica Istruzione per Professori in Istituti governativi. Art. 36. Gli Istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole e allo studio. Essi si occuperanno principalmente della disciplina e dell'ordine da mantenersi negli esercizi del corpo e nelle passeggiate. Art. 37. Gli Istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori e pranzano con essi nel medesimo refettorio. La mattina si levano prima dei convittori, e la sera si coricano dopo di essi. Non abbandonano mai nella notte i convittori. Art. 38. Gli Istitutori devono essere gentili ed istrutti. Hanno cura dell'igiene dei convittori e devono saperli avvezzare a tutti gli esercizi tendenti a fortificare il corpo. Art. 39. Lo stipendio degli Istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di servizio effettivo per i primi dodici anni e di un decimo ogni sei anni in seguito. Quando gli Istitutori si comportassero in modo da meritare singolare attenzione, il Consiglio del Convitto il raccomanderà al Governo per alcun ufficio più lucroso. Art. 40. I Ripetitori e gli Istitutori riferiranno giornalmente al Rettore circa la condotta degli alunni, ciascuno per la parte che li concerne. Economo. Art. 41. L'Economo è posto sotto l'autorità del Consiglio di vigilanza e immediatamente sotto la dipendenza del Rettore. Esso dà quella mallevaderia che il Consiglio crede convenevole. Art. 42. Riscuote le entrate del Convitto, paga i Fornitori sopra particolari ordini sottoscritti dal Rettore, e tiene il giornale di cassa, il conto corrente settimanale. Art. 43. A lui è affidato il vegliare sopra tutte le cose che appartengono al Convitto, utensili, arredi, arredi, grasse, biancheria. Provvede a tempo opportuno al bisogno delle ture che nulla si porti fuori, nulla si sprechi o si deteriori. Disciplina ed ammissione degli alunni. Art. 44. Ogni convittore deve puntualmente attenersi a quanto è prescritto per l'ordine del Convitto. Art. 45. Le prime non possono essere altre che le seguenti: 1. Privazione di parte o dell'intera ricreazione, con occupazione, e senza, in lavoro attinente allo studio; 2. Pranzo separato dagli altri, in silenzio; 3. Ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia; 4. Privazione dell'uscita nelle giornate stabilite dal Regolamento interno; 5. Sospensione o perdita dei gradi militari; 6. Ammonizione al cospetto di tutti i convittori;





